REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, della categoria di prodotti 29 (numero d'ordine 40.0290), agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, della categoria di prodotti 74 (numero d'ordine 40.0740) e agli indumenti diversi da quelli a maglia della categoria di prodotti n. 78 (numero d'ordine 40.0780) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 de Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio [2], di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per gli abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, della categoria di prodotti 29 (numero d'ordine 40.0290), gli abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, della categoria di prodotti 74 (numero d'ordine 40.0740), e gli indumenti diversi da quelli a maglia, della categoria di prodotti 78 (numero d'ordine 40.0780), il massimale è fissato rispettivamente a 67 000 e 33 000 pezzi e 87 t ; che alla data del 2 giugno 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 13 giugno 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan :

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

[1] GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
[2] GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente